

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:			
AFFARI COSTITUZIONALI (I):			
<i>In sede legislativa</i>	Pag.	2	
<i>In sede referente</i>	»	2	
<i>In sede consultiva</i>	»	2	
GIUSTIZIA (IV):			
<i>In sede legislativa</i>	»	3	
<i>In sede referente</i>	»	4	
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):			
<i>In sede legislativa</i>	»	6	
<i>In sede consultiva</i>	»	8	
FINANZE E TESORO (VI):			
<i>In sede legislativa</i>	»	8	
<i>In sede referente</i>	»	10	
DIFESA (VII):			
<i>In sede legislativa</i>	»	11	
<i>Interrogazioni</i>	»	11	
ISTRUZIONE (VIII):			
<i>In sede referente</i>	»	12	
LAVORI PUBBLICI (IX):			
<i>In sede legislativa</i>	»	19	
<i>In sede referente</i>	»	20	
AGRICOLTURA (XI):			
<i>In sede referente</i>	Pag.	21	
IGIENE E SANITÀ (XIV):			
<i>In sede referente</i>	»	22	
<i>In sede legislativa</i>	»	22	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI		»	23
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>			
CONVOCAZIONI:			
<i>Giovedì 7 ottobre 1971</i>			
<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>		Pag.	26
<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>		»	26
<i>Affari interni (II)</i>		»	26
<i>Affari esteri (III)</i>		»	28
<i>Giustizia (IV)</i>		»	28
<i>Istruzione (VIII)</i>		»	28
<i>Industria (XII)</i>		»	29
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>		»	29
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>		»	29
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i>		»	29

Venerdì 8 ottobre 1971

<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>	Pag. 29
<i>Giustizia (IV)</i>	» 30
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 30

Martedì 12 ottobre 1971

<i>Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento</i>	» 30
--	------

Mercoledì 13 ottobre 1971

<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 30
---------------------------------------	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 31
--------------------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Curti.

Proposta di legge:

Senatore Leone: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3517).

Il relatore Bressani illustra favorevolmente la proposta di legge. Intervengono nella discussione i deputati Caruso e Ballardini, i quali auspicano la soluzione dei problemi di quiescenza dei giudici costituzionali, che provengono dalla professione di avvocato, Tozzi Condivi e il Sottosegretario Curti, il quale, favorevole alla proposta di legge, assicura lo impegno del Governo a porre allo studio i problemi indicati dai deputati Caruso e Ballardini.

La Commissione, quindi, approva a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge.

Proposte di legge:

Belci: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (1786);

Bologna: Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (2264).

Il relatore Galloni illustra favorevolmente le proposte di legge, alle quali si dichiarano favorevoli i deputati Skerk e il Sottosegretario Curti.

La Commissione, quindi, approva gli emendamenti trasmessi dalla V Commissione Bilancio e, a scrutinio segreto, l'articolo unico in un testo unificato delle proposte di legge, con il titolo: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste ».

Approva, altresì l'ordine del giorno, accolto dal Sottosegretario Curti e presentato dal deputato Skerk con cui si impegna il Governo a scorporare dall'impiego del Fondo speciale per Trieste le spese correnti, che normalmente e per legge devono rientrare nell'attività ordinaria dello Stato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Curti.

Proposta di legge:

Zaccagnini: Trattamento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374).

Su proposta del relatore Bressani, dopo gli interventi del deputato Tozzi Condivi e del Sottosegretario Curti, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Curti.

Proposte di legge:

Riccio ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

Biasini: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (590);

Zaccagnini ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (2488);

Cattanei ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314);

Cervone ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566);

(*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del relatore Galloni e dopo l'intervento del deputato Cavallari, la Commissione esprime parere favorevole alle proposte di legge richiamando l'attenzione della Commissione di merito sui limiti della facoltà impositiva degli enti autonomi dei porti, che si deve limitare ad imposizioni contributive e non a tasse e soprattasse.

Proposta di legge:

Capua e Bozzi: Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 23 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti (*Parere alla V Commissione*) (2997).

Su proposta del relatore Bressani, la Commissione esprime parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'attualità della proposta di legge dopo l'approvazione della legge sul Mezzogiorno.

Proposta di legge:

Senatori Bloise ed altri: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3214).

Su proposta del relatore Scaglia, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

Proposta di legge:

Fracanzani ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (776-2570-B).

Su proposta del relatore Galloni e dopo l'intervento dei deputati Bressani e Caruso la Commissione esprime parere favorevole alla

proposta di legge, a condizione che gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 vengano considerati transitori e, pertanto, vengano anche formalmente collocati sotto un titolo diverso da quello dell'articolo 1 che contiene principi permanenti per l'esercizio da parte della regione del potere legislativo dell'articolo 117 della Costituzione.

Proposta di legge:

Senatori Zannier ed altri: Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3493).

Su proposta del relatore Bressani dopo l'intervento dei deputati Caruso e Di Primio la Commissione esprime parere favorevole allo ulteriore *iter* della proposta di legge con una raccomandazione di ordine tecnico all'articolo 7, quinto comma.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,10. —
Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631).

Il Presidente ricorda che nelle sedute del 21 e del 23 luglio erano stati approvati i primi nove articoli del nuovo testo della proposta di legge, nonché, di massima, l'articolo 10. Avverte che nella seduta del 28 settembre scorso la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario all'articolo 10.

Il relatore Vassalli ritiene opportuno non insistere sull'articolo 10, e presenta il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione Giustizia, allo scopo di agevolare l'accertamento dell'autenticità delle opere d'arte,

auspica

l'istituzione presso la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma di un archivio microfotografico dell'arte moderna italiana ».

A seguito degli interventi del sottosegretario Pennacchini e dei deputati Valiante e Trombadori, la Commissione decide di non insistere sull'articolo 10.

Il sottosegretario Pennacchini accetta l'ordine del giorno Vassalli.

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,20. —
Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Approvato dal Senato*) (3499);

Alessi: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

Pennacchini: Modifica dell'articolo 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale (289);

Cacciatore ed altri: Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746);

Milia: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del codice penale (1705);

La Loggia ed altri: Nuove norme sulla prescrizione dei reati (3515).

La Commissione inizia l'esame abbinato del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore Vassalli premette che nel dibattito in corso la Camera è chiamata ad esprimersi per la prima volta dalla fine della guerra sulla riforma della parte generale del codice penale del 1930. Infatti né un primo progetto redatto negli anni 1949-1950, né un secondo progetto del 1956 arrivarono a concretarsi in un disegno di legge. Nel 1960 fu presentato al Senato dall'allora ministro della giustizia Gonella il disegno di legge n. 1018, ma l'*iter* parlamentare non ebbe inizio. Uguale sorte toccò al disegno di legge n. 457 presentato alla Camera nel 1963 dall'allora guardasigilli Bosco e al disegno di legge n. 4849, presentato alla Camera dall'allora ministro Reale, nel 1968.

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, tiene conto di tutti i suddetti precedenti ed anche, in particolar modo, delle numerosissime proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate, per modifiche parziali del codice penale, nel corso delle cinque legislature del dopoguerra. Certamente

esso non contiene una integrale sostituzione della parte generale del codice penale vigente, che ancora una volta non sarebbe attuabile nel corso di questa legislatura, ma non la esclude per un prossimo futuro; del codice stesso mantiene l'intelaiatura e la terminologia; ma tuttavia rappresenta il primo grande tentativo di una revisione in profondità di istituti e di orientamenti della parte generale, di una importanza fino ad oggi non conosciuta dai progetti di legge giunti all'effettivo esame del Parlamento, ed anzi — come per il disegno di legge n. 3499 — all'approvazione da parte d'una delle Camere.

Frutto dell'attento esame, oltre che di tutti i precedenti progetti, degli studi e dell'esperienza di applicazione del codice vigente nei suoi quarant'anni di vita, le disposizioni in esso contenute sono, in generale, tali da meritare di essere prese nella più seria ed urgente considerazione anche da parte della Camera dei deputati, in vista di una approvazione che permetta finalmente il varo della riforma prima della fine della quinta legislatura. Non ritiene infatti che possa essere a ciò di ostacolo il fatto che non si tratti di disegno di legge di delegazione, ma di un atto di legislazione diretta, essendo noto che le norme del diritto sostanziale si prestano assai più di quelle processuali a questo tipo di legislazione.

Da approvare gli sembra infine anche lo stralcio provvisorio, operato dal Senato, della riforma della parte speciale, che, soprattutto in alcuni settori, avrebbe potuto dar luogo a controversie e perplessità così notevoli da far rischiare di perpetuare senza ragione il rinvio della riforma della parte generale anche in quelle materie sulle quali si è ormai raggiunta una vasta concordanza di vedute tra gli studiosi e i pratici del diritto e gli stessi ambienti politici.

Va inoltre sottolineato che, sempre nell'intento di non provocare il ritardo della approvazione di riforme oramai oggetto di generale consenso, il Senato ha rinunciato ad introdurre nel presente disegno di legge la previsione e la disciplina della *probation* (sospensione condizionale della pena sottoposta ad un periodo di prova). Come si legge anche nella relazione Leone all'altro ramo del Parlamento, il Senato non ha affatto ritenuto di escludere tale riforma (patrocinata in quella sede in particolare dai senatori Maris e Fenoaltea), ma si è reso conto delle difficoltà di strutturazione e di regolamentazione che hanno consigliato di rinviare la riforma medesima ad una legge apposita.

Il relatore Vassalli illustra quindi le linee generali del progetto di legge trasmesso dal Senato, rilevando in primo luogo che le norme relative alla successione di leggi penali e ai limiti di efficacia della legge penale in relazione allo spazio, inclusi i problemi della estradizione, sono state adeguate ai mutamenti costituzionali e alle regole contenute nelle convenzioni internazionali più moderne.

Nel campo delle pene, oltre alla abolizione della pena dell'ergastolo (sostituito con la reclusione da trenta a quarant'anni), va segnalata la profonda trasformazione realizzata nel campo delle pene accessorie, sottratte (salvo per quanto riguarda quelle derivanti dalle più gravi condanne) all'automatismo caratteristico del codice vigente.

Significative modificazioni sono state inoltre introdotte, in conformità di precedenti progetti di legge, nella materia del concorso di cause, in quella della responsabilità oggettiva (che viene ridotta se non eliminata) e soprattutto in quelle delle circostanze del reato e del concorso di reati. Nella materia delle circostanze la riforma in discussione è dominata da tre principi fondamentali: la riconduzione delle circostanze aggravanti, come già avviene per gli elementi costitutivi del reato, ai principi della responsabilità soggettiva o responsabilità colpevole; la previsione di una ulteriore riduzione di pena nel caso di attenuazione generica del reato quando « il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere »; la eliminazione di ogni limitazione al giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.

Queste ultime due innovazioni, che indubbiamente aumentano il potere discrezionale del giudice penale nella applicazione della pena, ma in direzioni generalmente invocate, hanno anche il pregio di evitare quell'opera di sistematica riduzione dei minimi edittali previsti per i singoli reati, che, oltre ad essere di assai dubbia opportunità, avrebbe fatalmente portato ad un ulteriore rinvio della riforma.

Nella materia del concorso di reati, mentre si è mantenuto il principio del cumulo materiale delle pene per il concorso materiale (sempre che i concorrenti non siano legati dallo stesso disegno criminoso) si è reintrodotta il cumulo giuridico per il concorso formale e quest'ultimo istituto è stato allineato sulla disciplina del reato continuato quanto alle pene, in conformità dell'interpretazione già vigente anche per effetto d'una decisione della Corte costituzionale. Del reato continuato, poi, è stata enormemente allargata la sfe-

ra di applicazione, prevedendosi la continuazione, in caso sempre di medesimezza del disegno criminoso, anche tra violazioni di diverse disposizioni di legge.

Assai importanti sono anche le innovazioni introdotte nella parte dedicata al soggetto attivo del reato: aumento della riduzione di pena e per la seminfermità mentale e per i reati commessi in stato di ubriachezza non abituale o preordinata; eliminazione dell'articolo 90 del codice, concernente i rapporti tra imputabilità e stati emotivi e passionali; eliminazione della figura del delinquente per tendenza; eliminazione dei casi di abitualità presunta per legge; e soprattutto radicale riforma dell'istituto della recidiva nel senso della facoltatività della relativa dichiarazione, in conformità di un reale e concreto giudizio di capacità a delinquere.

Anche nel campo del concorso di persone nel reato è stato seguito il duplice criterio di un maggiore allineamento ai principi della responsabilità colpevole e, dove ciò non era del tutto possibile, di maggiori riduzioni di pena per i soggetti meno legati alla responsabilità per l'evento realizzatosi.

Non sono di poco conto anche le innovazioni concernenti l'abbassamento del livello massimo della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive; la abolizione della norma per cui, nel caso di infermità psichica sopravvenuta nel condannato, non si tiene conto, ai fini della pena, del tempo trascorso in manicomio giudiziario; la riduzione dei rapporti di tempo tra termine richiesto per la prescrizione e livelli di pena edittale; il nuovo rapporto tra prescrizione e reato continuato; il significativo ampliamento dei casi in cui può essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'estensione dell'effetto sospensivo di tale istituto alle pene accessorie; la estensione del perdono giudiziale agli adulti; la soppressione del limite dei cinque anni nell'istituto della liberazione condizionale.

Anche se prevede che proprio su queste ultime riforme si appunteranno critiche o riserve, in nome dell'esigenza di evitare ulteriori « affievolimenti » o « ammorbidimenti » nel ricorso alla sanzione penale, fa tuttavia presente che anche in questo campo si è partiti dal riconoscimento dell'esigenza, comunemente e da gran tempo avvertita, di non inceppare il compito del giudice con legami che in molti casi concreti possono risultare non giustificati e di favorire la risocializzazione del condannato. Inoltre queste riforme sono tutte imperniate sul criterio di una maggiore individualizzazione del trattamento giudiziario del con-

dannato, rimessa alla prudente valutazione del giudice, e dovrebbero sostituire quell'indiscriminato e troppo frequente ricorso a provvedimenti generali, come le amnistie e gli indulti, tante volte deprecato, anche se sinora senza successo.

Fondamentali giudica anche le modifiche che concernono le misure di sicurezza, e soprattutto il principio per cui quando le misure medesime seguono nel tempo l'esecuzione o l'estinzione della pena debbono essere sempre precedute da un giudizio sul permanere della pericolosità sociale del soggetto al momento dell'esecuzione.

Il Senato, nello stralciare la parte speciale da quella generale, ha opportunamente mantenuto nel disegno di legge in esame le norme sull'omicidio volontario aggravato, data l'esigenza di graduare le varie ipotesi in correlazione all'abolizione della pena di morte (soppressa nel 1944 senza tuttavia ristrutturare le norme in questione) e alla abolizione dell'ergastolo, prevista contestualmente dal disegno di legge medesimo.

Il relatore Vassalli illustra quindi la portata delle proposte di legge nn. 192, 289, 746, 1705 e 3515. Osserva in particolare che le proposte di legge nn. 192 e 746, concernenti la recidiva, vanno tenute presenti per integrare il testo trasmesso dal Senato nel senso di includervi la riforma dell'articolo 106 del codice, al fine di evitare che la recidiva operi anche per reati estinti.

La proposta di legge n. 289, concernente la menzione della condanna nel certificato penale, è assorbita dal disegno di legge per quanto concerne l'articolo 175 del codice penale, mentre per la parte riguardante la modifica dell'articolo 487 del codice di procedura penale converrà provvedere in altra sede. Le proposte di legge nn. 1705 e 3515, concernenti rispettivamente il cumulo di pene detentive e la prescrizione dei reati, sono assorbite anch'esse dal progetto di legge trasmesso dal Senato.

Conclude affermando che il disegno di legge in esame, al quale si potrebbero eventualmente apportare alcune limitate modifiche, merita nel suo complesso un giudizio largamente favorevole. Esso contiene una serie di riforme della più grande importanza che, seppure non rivoluzionano la parte generale del codice vigente, vi introducono modificazioni in gangli vitali, in conformità delle aspirazioni da tempo avanzate dalla dottrina e dai pratici in nome di principi più razionali, coordinati col fine di una effettiva e concreta prevenzione speciale dei delitti.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

In fine di seduta il Presidente comunica che i rappresentanti di tutti i gruppi nella Commissione hanno proposto di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge Rognoni ed altri n. 3424: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ». A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la suddetta richiesta sarà trasmessa al Presidente della Camera.

Il sottosegretario Pennacchini si riserva di manifestare in un momento successivo il parere del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Di Vagno.

Proposte di legge:

Senatori Cipellini ed altri: *Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971 (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3592);*

Lepre ed altri: *Modifiche delle norme sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (3224).*

Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli sottolinea gli aspetti positivi che il provvedimento presenta nella misura in cui si sforza, da un lato, di ricondurre nell'ambito della programmazione generale l'azione da compiere verso le zone depresse; dall'altro lato, di tener conto della novità rappresentata dall'esistenza delle regioni. Certo non è con questo provvedimento che si può pensare di risolvere, nei suoi aspetti di fondo, il problema delle zone depresse, anche per l'evidente carattere di legge-ponte proprio del provvedimento stesso. Ciò che si vuole evitare è una stasi degli investimenti nell'attesa di avere elaborato una più adeguata politica di intervento. In questa prospettiva, va valutata positivamente la

preoccupazione di non compromettere il godimento dei benefici fiscali accordati alle industrie attive in queste zone e il compimento delle opere già avviate. Dopo aver osservato che la proposta di legge n. 3224 riprende nelle linee essenziali il contenuto della proposta di legge senatore Cipellini, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare sollecitamente quest'ultima proposta di legge.

Il deputato Lepre osserva che entrambe le proposte di legge sono dettate dal desiderio di favorire una più giusta individuazione dei territori depressi nell'ambito delle singole regioni, affidando agli enti locali la individuazione delle suddette zone. Si spera così di eliminare quelle ingiustizie e quelle dispersioni che hanno caratterizzato spesso, in passato, l'intervento straordinario. È chiara comunque la natura di legge-ponte del provvedimento, sicché rimane l'esigenza di un preciso impegno del Governo per la sollecita definizione di una organica politica verso le zone del centro-nord, tale da fronteggiare gli effetti negativi dello spopolamento e le esigenze di ristrutturazione e di sviluppo tipiche di tali zone.

Il deputato Gastone, pur giudicando positivo che con questa legge si riconosca un nuovo ruolo operativo alle regioni e agli enti locali, formula varie critiche ad altri aspetti del provvedimento. Non solo infatti le somme stanziare sono irrisorie rispetto alle esigenze, ma manca ogni opportuno aggancio programmatico per il futuro. Criticabile è anche il contenuto del secondo comma dell'articolo 1, che lascia sopravvivere la competenza dell'amministrazione centrale per le esenzioni fiscali e i finanziamenti a tasso agevolato. Si tratta di carenze e di ambiguità che inducono la sua parte ad una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento.

Il deputato Ciaffi, riconosce che il problema di fondo delle zone depresse va affrontato organicamente sul piano della programmazione generale, mentre il presente provvedimento ha carattere contingente: è importante però che non si prefiguri alcuna soluzione suscettibile di pregiudicare la futura impostazione del problema. Conclude osservando che la proroga del regime vigente circa le esenzioni fiscali e il credito agevolato, è opportuna in quanto contribuisce ad impedire ogni possibile stasi degli investimenti, che risulterebbe assai pericolosa in un momento come l'attuale.

Il deputato Di Lisa ritiene che il provvedimento, pur se non affronta il complesso problema della politica a favore delle aree de-

preste, offre aspetti positivi da non sottovalutare. In primo luogo, riconoscendo la competenza regionale nella individuazione delle zone depresse, pone le premesse per un intervento organico capace di fronteggiare soprattutto il drammatico fenomeno dello spopolamento dei centri urbani collinosi o montani, a vantaggio delle fasce costiere. Il ruolo riconosciuto al CIPE, inoltre, può favorire il ripristino di un fondamentale principio di coordinamento nella destinazione e nell'attuazione degli interventi. Concludendo, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di vigilare contro il pericolo che l'intervento straordinario assuma carattere sostitutivo rispetto all'azione che lo Stato è chiamato a svolgere sul terreno delle infrastrutture, nonché della distribuzione ed erogazione della spesa di carattere ordinario.

Il deputato De Laurentiis desidera sottolineare che esprimendo un giudizio negativo sul provvedimento, il suo gruppo intende richiamare l'attenzione sulla necessità di impostare subito una diversa linea d'azione verso le zone depresse del Centro-Nord. Infatti, in queste zone esiste un tessuto economico e sociale la cui crisi è, per larga parte, conseguenza delle difficoltà in cui si dibattono settori come l'artigianato o l'agricoltura; in questo quadro ogni iniziativa che rimanga ancorata alla formula dell'intervento straordinario è destinata al fallimento.

Dopo una breve replica del relatore Mussa Ivaldi Vercelli, che sottolinea il carattere sperimentale del ruolo attribuito alle regioni ai fini dello sviluppo e della ripresa delle zone depresse, il Sottosegretario Di Vagno osserva come dal dibattito sia emersa in primo luogo l'esigenza di una nuova e diversa configurazione dell'intervento a favore delle zone depresse del Centro-Nord. Premesso che il Governo non si nasconde i limiti della proposta in discussione, dovuti alla funzione di mero provvedimento-ponte che essa vuole avere, si sofferma sui vari elementi di novità ed interesse che ciononostante la proposta stessa offre. Una prima novità concerne il ruolo riconosciuto alle regioni sul piano non solo del trasferimento di competenze, ma anche dell'assegnazione dei mezzi necessari; la valutazione favorevole di questo aspetto, da parte del Governo, non è occasionale ma anzi vuole essere un preciso sintomo della volontà che ispira il Governo stesso in materia. Replica inoltre alle osservazioni relative al problema delle agevolazioni fiscali e creditizie, rilevando che si tratta di un settore che deve rimanere di stretta competenza dell'amministra-

zione centrale, e precisa, per quanto concerne l'entità degli stanziamenti, che la cifra di 21.760 milioni rispetta la percentuale fin qui osservata nella distribuzione dell'intervento straordinario tra zone depresse del Centro-Nord e del Sud. Conclude, raccomandando una sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli decidendo di adottare come testo base la proposta n. 3592. Non essendovi emendamenti, i quattro articoli da cui la proposta è costituita sono successivamente approvati senza modificazioni, dopo che i deputati Boiardi e Gastone hanno dichiarato a nome dei rispettivi gruppi di astenersi.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto nel suo complesso e approvata, senza modificazioni, nel testo trasmesso dal Senato, con conseguente assorbimento della proposta n. 3224.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.*

Proposta di legge:

Senatori Zannier ed altri: Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3493).

Nel corso di un ampio dibattito nel quale intervengono, oltre al relatore Mussa Ivaldi Vercelli, i deputati Barbi e Gastone, la Commissione rileva che il problema della ricerca e della produzione in un settore, come quello nucleare, fortemente proiettato nel futuro e destinato a giocare un ruolo decisivo per il progresso e lo sviluppo economico del paese, tocca direttamente l'ambito di competenza della Commissione bilancio e programmazione economica. Pertanto, su proposta del deputato Gastone, alla quale si associa il relatore Mussa Ivaldi Vercelli, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in competenza primaria della proposta di legge n. 3493, congiuntamente con la XII Commissione.

Il Presidente Tremelloni assicura che si renderà interprete presso la Presidenza della Camera della volontà della Commissione e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi; per il tesoro, Sinesio, per le finanze, Borghi.

Disegno di legge:

Vendita dei beni «fuori uso» appartenenti ad alcune amministrazioni statali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2642).

Il relatore Zamberletti illustra favorevolmente il disegno di legge che rinnova le norme per l'alienazione di materiale fuori uso e tecnicamente obsoleto; la deroga alla legge di contabilità, per la riassegnazione ai capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati anziché all'entrata, si giustifica in termini di risparmio di tempo.

Il deputato Raffaelli, osserva che il disegno di legge è «strano» e per i suoi contenuti e per le procedure di alienazione configurate e per i meccanismi finanziari. La portata effettiva appare di difficile individuazione. La delega quinquennale è eccessiva; nessun elemento aiuta ad individuare il valore monetario delle operazioni. Quanto alla vendita di materiale di «armamento e munizionamento» il termine appare assai oscuro e può consentire la vendita di armi all'estero, specie ai paesi del «terzo mondo», alimentando conflitti latenti o in atto. Tale ipotesi configura una responsabilità politico-generale prima ancora che tecnica. A suo avviso la sede naturale della discussione è l'Assemblea. Occorre, in ogni caso, circondare il disegno di legge di precise garanzie fra le quali, la previsione, per l'articolo 5, che le valutazioni vengano fatte dagli uffici tecnici erariali e non già dalle Amministrazioni interessate, e che vengano tassativamente escluse le vendite all'estero (a Stati o a privati) di armi e munizioni.

Il Sottosegretario di stato per la difesa Guadalupi chiarisce i termini del provvedimento e sottolinea che si tratta della rinnovazione di una normativa scaduta nel 1964. Il materiale è non solo obsoleto ma per lo più allo stato di ammasso nei porti e nei magazzini, del tutto inutilizzabile, e di cui è necessario liberarsi. I tempi sono assai ristretti e i ricavi previsti modestissimi; l'esigenza è

di carattere logistico e niente affatto militare o finanziario. La riassegnazione dei ricavi ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati costituisce una garanzia politica. Osserva al deputato Raffaelli che è assurdo sospettare che materiale di risulta, vecchio di più di un ventennio, possa essere appetibile sul mercato internazionale.

Il relatore Zamberletti osserva che anche i materiali in uso sono obsoleti rispetto ai livelli di tecnologia ottimale e che non debbono quindi sussistere le preoccupazioni manifestate dalle opposizioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, osserva che le preoccupazioni espresse dall'opposizione sul termine « armamenti » potrebbero sussistere in quanto l'obsolescenza potrebbe non essere tale per i paesi africani; ma non è questo il caso di specie: il termine armamento designa un complesso di materiali che, per le navi ad esempio, vanno dalle gomme alle vernici. Quanto alle deroghe alla legge di contabilità esse dimostrano che l'amministrazione non riesce più a muoversi nel quadro della legge organica del 1923 che è da rivedere.

Dopo una raccomandazione del deputato Laforgia, affinché il Governo predisponga una normativa organica per l'alienazione degli immobili dell'amministrazione militare, spesso fatiscenti, ubicati al centro delle città di cui ostacolano piani regolatori ed assetti territoriali, e dopo che il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, ha assicurato che uno schema di legge in tal senso è in fase di redazione, la Commissione, su proposta del deputato Raffaelli (cui aderiscono relatore e Governo) rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale, 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3525).

Dopo illustrazione del relatore Napolitano Francesco la Commissione, senza discussione, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge che consta di articolo unico.

Proposte di legge:

Ianniello: Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (870);

Luberti ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrato nel ruolo con la legge 23 marzo 1952, n. 143 (1344);

Roberti ed altri: Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma monopoli di Stato (1814).

Su proposta del relatore Laforgia, che illustra dettagliatamente le proposte di legge, e raccomanda l'approvazione del testo unificato proposto dal Governo, e dopo che il deputato Cesaroni ha manifestato l'assenso del suo gruppo ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi il favorevole avviso del Governo, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico costituente il testo unificato delle proposte di legge (pubblicato sul *Bollettino* del 7 luglio 1971) con il titolo della proposta di legge n. 870.

Proposta di legge:

Senatori Limoni ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvato dal Senato) (2797).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, ed approva, in via definitiva, gli articoli del nuovo testo proposto dal relatore (e pubblicato sul *Bollettino* del 22 luglio 1971) modificando, sempre su proposta del relatore, l'articolo 5 che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decadano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'età o del giudizio di permanente inabilità o del cesso.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnel-

li dell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Dopo che il deputato Vespignani ha ribadito la contrarietà della sua parte ad un provvedimento che considera limitato e settoriale e che il Sottosegretario Borghi ha riconfermato il favore del Governo al nuovo testo della proposta, la Commissione vota a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi, per il tesoro, Sinesio.

Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966 (94);

Bortot ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 (*Urgenza*) (244);

Nannini ed altri: Interventi in favore delle rivendite di generi di monopolio danneggiate dalle alluvioni (*Urgenza*) (256);

Cattanei ed altri: Modifica dell'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, avente ad oggetto provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità dell'ottobre 1970 (3109).

Il deputato Giovannini, preannunciando l'assegnazione della proposta di legge n. 2005, da considerare congiuntamente a quelle all'esame della Commissione, propone la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore Nicolini si dichiara, non contrario alla proposta purché il comitato ristretto si impegni a concludere sollecitamente; lamenta anzi che le proposte di legge in genere giungono tardi alla deliberazione positiva o negativa delle Commissioni, alimentando spesso speranze che risultano per lo più frustrate dal trascorrere del tempo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio dichiara che il Governo è contrario alle proposte di legge: alle prime tre perché pongono problemi di accertamenti di danni tecnicamente impossibili dopo cinque anni; alla quarta in quanto i capitoli di bilancio per le spese relative al nubifragio di Genova sono ancora capienti e non risulta quindi plausibile la richiesta avanzata nella proposta stessa.

Il Presidente Vicentini rinvia ad altra seduta l'esame dei provvedimenti riservandosi la nomina di un comitato ristretto.

Proposte di legge:

Pochetti ed altri: Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3481);

Laforgia ed altri: Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3490).

Su proposta del relatore Beccaria, consenzienti per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Sinesio e per le finanze Borghi, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Proposta di legge:

Senatori Pelizzo ed altri: Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede «agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua» (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893).

Su proposte del Presidente Vicentini, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Proposta di legge:

Cattanei e Boffardi Ines: Estensione alle vigilatrici d'infanzia dei benefici previsti dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646 (2640).

Su proposta del relatore Miroglio la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (3586);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960).

Il relatore Buffone ricorda la sua costante posizione contraria al riconoscimento della obiezione di coscienza per cui, volendo rimanere fedele ai propri principi anche dopo la presentazione di una apposita proposta di legge da parte di alcuni componenti il suo gruppo, chiede di essere esonerato dall'incarico di riferire al fine di poter intervenire liberamente nella discussione da semplice deputato.

Il Presidente prende atto con rammarico della decisione e rinvia ad altra seduta la discussione.

Proposta di legge:

Iozzelli: Estensione ai capitani maestri di schermo in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382).

Dopo che il relatore Buffone ha riferito, favorevolmente, il provvedimento, constando di articolo unico, viene votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato in un nuovo testo predisposto dal relatore.

Proposte di legge:

Senatori Bardi ed altri: Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274);

Felici: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1720).

Il relatore Bologna riferisce sui provvedimenti che intendono ovviare alla anomala situazione in cui si trovano taluni capitani del ruolo servizi, sussistenza e di amministrazione dell'esercito e conclude dichiarandosi favorevole al testo della proposta n. 3274. Il deputato de Meo prospetta la opportunità di portare la decorrenza al 1° gennaio 1970 ai soli effetti giuridici.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano si associa alle considerazioni del relatore e ribadisce altresì la necessità di affrontare organicamente e razionalmente il problema dell'ordinamento e dell'avanzamento.

Dopo che anche l'onorevole Turchi si è dichiarato favorevole interviene il Sottosegretario Lattanzio il quale manifesta l'assenso del Governo alla proposta n. 3274 e manifesta invece delle perplessità per la proposta dell'onorevole de Meo.

La Commissione quindi passa all'esame degli articoli nel testo della proposta n. 3274 i cui articoli sono approvati senza modificazioni. La proposta è quindi votata a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvata, risultando assorbita la proposta di legge n. 1720.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario per la difesa Lattanzio risponde alla interrogazione dei deputati Fasoli ed altri (5-00030) in merito al criterio di trattenere ai dipendenti dell'amministrazione della difesa una intera giornata di retribuzione per qualsiasi sciopero di breve durata rilevando che la posizione del Ministero della difesa è conforme al principio più volte affermato dal Consiglio di Stato.

Il deputato Fasoli si ritiene insoddisfatto chiedendo che venga riveduto l'attuale atteggiamento anche in relazione al vigente statuto dei lavoratori.

Il Sottosegretario per la difesa Lattanzio risponde alla interrogazione del deputato

Niccolai Giuseppe (5-00049) in relazione alla progressione di carriera dell'ex parlamentare Storti rilevando che, in base alla normativa vigente, la ricostruzione della carriera è stata operata al cessare del mandato parlamentare.

Il deputato Niccolai Giuseppe manifesta la sua perplessità per il fatto che l'ex parlamentare Storti continua a percepire una retribuzione dal Ministero della difesa con la motivazione che l'incarico rivestito presso la CISL non è retribuito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, riprendendo dal titolo V che, a partire dall'articolo 37, era stato in precedenza temporaneamente accantonato.

La Commissione respinge vari emendamenti all'articolo 37 dei deputati Sanna e Canestri, Raicich ed altri, e Giordano ed altri; approva vari emendamenti dei deputati Rognoni ed altri, Bardotti ed altri, Caiazza ed altri, Spitella ed altri, Elkan, Buzzi ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 37 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 37.

(*Norme sugli assegni di studio*).

L'importo dell'assegno di studio è stabilito, per gli studenti universitari, compresi gli iscritti ai corsi di cui al primo comma dell'articolo 19, nella misura unica di lire 300.000 annue.

Sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e dalle norme integrative dettate dalle regioni, a favore degli studenti, appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'opera universitaria può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con una quota aggiuntiva non superiore a lire 200.000 annue. L'opera universitaria, in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio, fornisce ovunque è possibile servizi per somme corrispondenti, purché gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari convenzionati.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni di cui al comma precedente e fino ad un massimo di lire 250.000 annue, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Possono conservare l'assegno per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del consiglio di dipartimento.

Un quinto del fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda degli interessati, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a lire 1.500.000 annue con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria ed infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 13 della presente legge tra quelle indicate a tal fine dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.500.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, con precedenza agli studenti di cui al comma quarto, nell'ordine di cui alle lettere a), b) e c) del comma quinto.

Gli assegni di studio e le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

Gli organi delle università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Nei limiti dei principi di cui al presente articolo le Regioni dettano ulteriori disposizioni per l'attribuzione dell'assegno di studio e per l'erogazione dei servizi.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.

La Commissione, dopo aver approvato due emendamenti rispettivamente dei deputati

Bardotti ed altri e Buzzi, approva l'articolo 38 nella seguente formulazione:

ART. 38.

(Ripartizione degli stanziamenti per il diritto allo studio).

Gli stanziamenti destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti, su base regionale, nell'ambito delle indicazioni del programma pluriennale di sviluppo delle università di cui all'articolo 53 della presente legge.

In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo, sentite le regioni e previo parere del Consiglio nazionale universitario, tenuto conto:

a) del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università;

b) del numero degli studenti aventi diritto all'assegno di studio di cui all'articolo 37;

c) delle esigenze di sviluppo economico delle Regioni e delle possibilità di occupazione;

d) delle esigenze del progresso scientifico;

e) dell'esigenza di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate.

Ciascuna Regione, sentiti le giunte di ateneo ed i consigli di amministrazione delle relative opere universitarie, ripartisce, tenuto conto dei criteri di cui alle lettere a), b) e e) del comma precedente, il fondo ad essa destinato tra i singoli atenei, determinando, inoltre, la parte da erogarsi in assegni di studio e la parte da destinare alla realizzazione ed alla erogazione dei servizi.

Ciascuna Regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione del diritto allo studio.

Le somme vengono erogate dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del piano di ripartizione predisposto dalla Regione, direttamente alle singole opere universitarie.

La Commissione passa all'articolo 39. Dopo che sono stati respinti due emendamenti rispettivamente dei deputati Giomo e Mazzarino e Canestri e Sanna, l'articolo 39 viene approvato senza modificazioni.

La Commissione passa all'articolo 40. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Canestri e Sanna, Almirante e Nicossia, e Giomo e Mazzarino; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Biasini e Giomo, Bertè ed altri, Gian-

nantoni ed altri e Rognoni. A seguito della introduzione di tali emendamenti l'articolo 40 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 40.

(Diritti degli studenti).

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, attività ricreative ed associative. Gli statuti di tali organismi debbono essere depositati presso il Rettore, e garantire sia il carattere aperto a tutti gli studenti delle attività promosse, sia il suffragio libero, limitato e segreto per la formazione dei loro organi.

Per consentire agli studenti lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'università mette a disposizione locali, impianti e servizi, nonché gli strumenti per la diffusione di documenti e informazioni. Il contributo di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, viene conglobato nelle tasse universitarie e destinato per intero al finanziamento della ricerca scientifica presso i dipartimenti.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, anche a carattere sperimentale aventi valore uguale a quelli ufficiali. A detti corsi, qualora effettuati in periodi non incompatibili con la frequenza dei rispettivi corsi di laurea, possono accedere anche studenti di altre università. Le modalità e l'eventuale valutazione della frequenza dei sopra citati corsi sono demandate alle intese tra gli organi direttivi delle università interessate.

Essi possono anche indicare, per detti corsi, il docente responsabile.

Il consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta di cui al quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa università o con docenti da associare, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma. Il consiglio di dipartimento, qualora respinga la richiesta, deve darne pubblica motivazione.

(La seduta, sospesa alle 13,50, riprende alle 17).

La Commissione passa all'articolo 41. Viene respinto un emendamento dei deputati Raicich ed altri; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Bertè ed altri, Spitella ed altri e Buzzi ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 41 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 41.

(Opere universitarie).

« Le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio nell'ambito delle norme di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 sono attuate e coordinate dall'opera universitaria.

L'opera universitaria è dotata di personalità giuridica ed è gestita da un consiglio di amministrazione che è formato da:

a) quattro docenti dell'ateneo;

b) quattro studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;

c) otto rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università, eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, nonché una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) un membro della giunta di ateneo da essa designato.

I bilanci dell'opera universitaria sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della giunta di ateneo. In caso di mancata partecipazione degli studenti al consiglio di ateneo o di mancata elezione, da parte degli studenti stessi, di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, il consiglio di ateneo procede all'elezione di altri quattro membri.

La carica di membro del consiglio di amministrazione di opera universitaria è incompatibile con quella di membro di consiglio di ateneo.

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Per la durata del suo ufficio il presidente dell'opera universitaria gode di una indennità di carica e, se docente, può essere esonerato dall'insegnamento, sentito il dipartimento interessato.

Ciascuna opera universitaria è retta da un regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Regione e previo parere del Consiglio nazionale universita-

rio. Con le medesime procedure vengono approvate le relative modificazioni.

L'opera universitaria dispone di locali e si avvale di personale dipendente dall'università, in misura adeguata alle necessità, secondo un organico approvato dal consiglio di ateneo su proposta dell'opera stessa.

Nei casi in cui la natura delle prestazioni non consenta di avvalersi di personale dell'università, il Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro stabilisce con apposito decreto le condizioni di assunzione e il trattamento del personale adetto ai servizi.

Le deliberazioni delle opere universitarie sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità ai provvedimenti della Regione. Si applica in ogni caso anche nei confronti delle opere universitarie la norma prevista dal penultimo comma dell'articolo 55 della presente legge.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 42, essendo stati ritirati gli emendamenti ad esso presentati. La Commissione respinge un articolo aggiuntivo relativo alle esenzioni fiscali dei deputati Giomo e Mazzarino.

La Commissione riprende l'esame del titolo X passando all'articolo 71 che, a seguito dell'accoglimento di due emendamenti rispettivamente dei deputati Elkan ed altri e Reale Giuseppe ed altri, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 71.

(Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione).

Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento, sui comandi e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico ed i diritti elettorali di cui all'articolo 60 per i tre anni accademici successivi. Entro lo stesso periodo, e sempre che siano incaricati da almeno tre anni, essi hanno facoltà di optare per l'immissione, col coefficiente corrispondente al numero di anni d'incarico, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di cui all'articolo 72. Qualora non esercitino tale opzione, possono essere con loro stipulati contratti di associa-

zione, sempre rinnovabili, ed in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 31, col trattamento economico in godimento.

La valutazione, prevista dal comma precedente, di tutti gli anni di incarico ai fini dell'anzianità del ruolo a esaurimento spetta anche ai docenti incaricati di insegnamento ufficiale che già si trovino nel ruolo degli assistenti.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al secondo comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente l'istruzione universitaria.

La Commissione passa all'articolo 72 che, a seguito dell'accoglimento di vari emendamenti dei deputati Spitella ed altri, Caiazza, Giannantoni, Rognoni ed altri, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 72.

(Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari).

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Fermo restando quanto disposto dalle norme di cui al precedente comma, le attività degli assistenti, ivi compreso l'eventuale svolgimento di corsi di insegnamento, sono coordinate dal consiglio di dipartimento, che assume le competenze spettanti, per le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, al titolare della materia ed al consiglio di facoltà.

Sono immessi nel ruolo ad esaurimento degli assistenti coloro che ricoprano per incarico posti di assistente già in organico presso le università, per la copertura dei quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati banditi o non siano stati ancora espletati i concorsi, nonché coloro che sono entrati a far parte di terne di

vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Al personale di cui al presente articolo si applica, ove non disposto più favorevolmente dalle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 35.

I concorsi a posti di ruolo di assistente, banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere espletati entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge stessa.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 73 al quale non erano stati presentati emendamenti.

La Commissione passa all'articolo 74. Viene respinto un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Spittella ed altri e Giomo e Mazzarino. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti, l'articolo 74 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 74.

(Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti).

I tecnici laureati che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 72, previa accettazione della domanda stessa da parte della facoltà di appartenenza o, successivamente alla costituzione dei dipartimenti, di un dipartimento dell'università.

Possono anche chiedere l'inquadramento, di cui al precedente comma, nei termini e secondo le modalità in esso indicate, i tecnici coadiutori, in possesso di laurea, che abbiano prestato servizio nell'università per almeno due anni come assistenti incaricati.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti. A partire dalla costituzione dei dipartimenti, è vietato conferire ai tecnici laureati ogni funzione di insegnamento, con l'eccezione di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 71.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 75 al quale non erano stati presentati emendamenti.

La Commissione passa all'articolo 76. Viene respinto un emendamento dei deputati Giannantoni ed altri; vengono approvati due emendamenti rispettivamente del deputato Cingari e del deputato Granata. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 76 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 76.

(Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico).

Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 33 della presente legge, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Detti assegni vengono anzitutto attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dai periodi di corresponsione degli assegni stessi, indicati dai commi primo e secondo del sopra citato articolo 33 della presente legge, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, le facoltà e i dipartimenti possono attribuire ulteriori assegni a coloro che siano titolari di borse di studio bandite da istituzioni scientifiche pubbliche mediante concorsi nazionali, o lo siano stati nell'ultimo biennio.

Soddisfatte le esigenze di cui ai commi precedenti, la metà degli assegni residui che sono messi a concorso, è riservata agli assistenti volontari, agli assistenti alle esercitazioni ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari e che siano ritenuti meritevoli dalle facoltà e dai dipartimenti.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla presente legge.

L'articolo 77, a seguito dell'introduzione di due emendamenti rispettivamente dei deputati Rognoni ed altri e Giannantoni ed altri, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 77.

(Incremento del personale non docente).

Allo scopo di adeguare gli organici del personale non insegnante allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente dipendente a qualsiasi titolo dalle università, tenuto conto anche di quanto disposto dagli articoli 78, 82, 83 e 90 della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario e previa consultazione delle associazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Nel programma pluriennale universitario dovrà essere compreso un piano organico di ampliamento dei ruoli del personale universitario non docente, rapportato alle ipotesi di sviluppo generale delle università, in riferimento sia all'aumento delle strutture organizzative, sia all'aumento della popolazione scolastica, sia alla necessità di un ammodernamento dei servizi.

Accogliendo un emendamento dei deputati Giannantoni ed altri, la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 77-bis.

(Delega al Governo per il personale non docente).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un decreto avente forza di legge ordinaria sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturale dei servizi tecnico-amministrativi universitari centrali e di dipartimento e relativi organici;

2) determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente;

3) determinazione dello stato giuridico del personale universitario non docente.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 166 del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore è abrogato.

Accogliendo un emendamento interamente sostitutivo dei deputati Giomo e Mazzarino, la Commissione approva l'articolo 78 nella seguente formulazione:

ART. 78.

(Biblioteche universitarie).

Presso le università sono istituite la biblioteca di ateneo e le biblioteche di dipartimento o interdipartimentali.

Il consiglio di ateneo ed i consigli di dipartimento eleggono le rispettive giunte per la biblioteca. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a stabilire i fini e le competenze delle biblioteche di ateneo, di dipartimento ed interdipartimentali, le funzioni dei direttori di dette biblioteche, la composizione ed i compiti delle giunte per la biblioteca nonché la destinazione delle attuali biblioteche universitarie statali di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma, Sassari e Torino.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo è altresì delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria diretti sia a trasferire alle università il patrimonio delle biblioteche di cui al precedente comma, sia a regolare i rapporti amministrativi del personale addetto alla organizzazione bibliotecaria delle università.

La Commissione passa all'articolo 79. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Giannantoni ed altri e Giomo e Mazzarino; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri e Buzzi ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 79 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 79.

(Opzioni).

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla

data di entrata in vigore della presente legge e che, entro un anno dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 80, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 29 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per non meno di quattro giorni alla settimana, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti per l'accertamento della preparazione degli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento al quale questi appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, né partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, ai professori straordinari ed aggregati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché agli assistenti in ruolo alla stessa data.

I doveri e i diritti del docente a tempo pieno decorrono dalla data dell'opzione di cui al presente articolo; a partire dalla stessa data viene corrisposta l'indennità di tempo pieno e cessa ogni altra indennità connessa alla fun-

zione di docente, nonché l'eventuale retribuzione di un incarico interno di insegnamento.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 80, al quale non erano stati presentati emendamenti.

La Commissione passa all'articolo 81. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino, Riccio e Almirante e Nicosia; vengono approvati due emendamenti rispettivamente dei deputati Spitella ed altri e Rognoni ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 81 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 81.

(Libera docenza).

La libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con la legge 30 novembre 1970, n. 924, non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi con finalità professionali.

Sono abrogate le disposizioni che comunque attribuiscono al titolo di libera docenza un particolare punteggio agli anzidetti fini. Il punteggio precedentemente destinato al titolo di libera docenza è a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione della produzione scientifica di ogni candidato, anche in aggiunta rispetto al punteggio che a tal fine fosse già previsto.

Accogliendo un emendamento dei deputati Spitella ed altri, la Commissione approva l'articolo 82 nella seguente formulazione:

ART. 82.

(Osservatori astronomici e vulcanologici).

Gli osservatori astronomici e vulcanologici istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, fanno parte dell'ordinamento universitario. Le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al personale, passano alle sedi delle università statali, determinate dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, e si inseriscono nella organizzazione di ricerca scientifica del dipartimento cui partecipa l'insegnamento di astronomia o rispettivamente di fisica terrestre.

All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377, sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. Il personale dei ruoli tecnici calcolatori ed ausiliari

degli osservatori di cui al presente articolo è inserito nei corrispondenti ruoli universitari.

La Commissione passa all'articolo 83. Vengono respinti due emendamenti del deputato Giomo; viene approvato un emendamento dei deputati Elkan ed altri. A seguito dell'introduzione di tale emendamento l'articolo 83 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 83.

*(Istituti di ricerca
e di sperimentazione agraria).*

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto tra loro, emanano disposizioni per l'inserimento nell'organizzazione universitaria degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, e comunque, negli eventuali casi in cui ciò non appaia possibile, per l'utilizzazione degli stessi ai fini universitari.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 84, al quale non erano stati presentati emendamenti. La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 85, dopo aver respinto due emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino ed Almirante e Nicosia. La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 86, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposte di legge:

Calvetti ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703);

Calvetti ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per l'esecuzione di opere pubbliche (3461).

Il relatore Achilli riferisce sulle due proposte di legge ponendo in rilievo l'esigenza di procedere ad uno snellimento delle procedure

per l'esecuzione delle opere pubbliche anche al fine di eliminare i residui passivi.

Dopo aver analiticamente illustrato gli articoli delle proposte di legge stesse, conclude proponendo la costituzione, al termine della discussione generale, di un comitato ristretto, al fine di formulare un testo unitario di esse che tenga conto, fra l'altro, del prossimo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici di interesse regionale e della parallela ristrutturazione degli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e di analizzare la questione relativa alla concreta realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge n. 641 del 1967.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle due proposte di legge.

Il deputato Calvetti dichiara di concordare sulla proposta di costituire un comitato ristretto, sottolinea l'esigenza di un acceleramento delle procedure specie per quanto concerne lo aspetto più propriamente amministrativo delle procedure stesse e prospetta la opportunità di prevedere un controllo successivo, e non preventivo, della Corte dei Conti sulla spesa pubblica nel settore. Conclude ribadendo l'esigenza di consentire l'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per le opere di edilizia scolastica e di accelerare l'esecuzione delle opere stesse, che procede in modo difforme nelle singole regioni.

Il deputato Tani ribadisce l'esigenza di uno snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, eliminando i gravi ritardi che sussistono in proposito, specie per quanto riguarda le opere di edilizia scolastica. Dopo aver sollecitato lo svolgimento di un dibattito già richiesto dalla sua parte politica, a proposito della situazione esistente in quest'ultimo settore, ribadisce l'importanza che presenta, in tale quadro, la questione dei finanziamenti e conclude dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli che tenga conto anche del prossimo trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di lavori pubblici d'interesse regionale ed in particolare di quelli relativi all'edilizia scolastica, così come previsto nello schema di decreto delegato già trasmesso alle regioni stesse.

Il deputato Todros sottolinea l'esistenza di una precisa responsabilità del Governo e della maggioranza a proposito dei ritardi nella esecuzione di opere pubbliche: tali ritardi infatti dipendono da una molteplicità di cause, quali le difficoltà di procedere alla espropriazione delle aree necessarie, di reperire i mez-

zi finanziari necessari e di disporre sollecitamente di progetti approvati. I ritardi che così si determinano, in una situazione di rapida lievitazione dei prezzi, comportano la diserzione delle gare d'appalto, ciò che provoca ulteriori ritardi. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il Governo a proporre al Parlamento misure che valessero al superamento degli inconvenienti che attualmente si presentano: il Governo invece ha fin qui seguito una linea politica in contrasto con tali esigenze, non controllando né l'utilizzazione dei mezzi finanziari da parte degli Istituti di credito per indirizzarla verso il finanziamento delle opere pubbliche, né il funzionamento dell'apparato burocratico, molto spesso carente.

Conclude ricordando che la sua parte politica ha chiesto al Presidente della Commissione lo svolgimento di un dibattito sull'edilizia scolastica e chiedendo che il Governo riferisca sollecitamente alla Commissione sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici e sulla ristrutturazione del Ministero stesso, al fine di ricavare da tali dibattiti utili elementi di riferimento anche per quanto riguarda le proposte di legge in esame.

La Commissione delibera quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei problemi che formano oggetto delle proposte di legge.

Il Presidente conferma che gli è pervenuta una richiesta da parte del gruppo comunista per lo svolgimento in Commissione di un dibattito sulla situazione esistente nel settore dell'edilizia scolastica ed invita il rappresentante del Governo a farsi interprete di tale richiesta presso il Ministro dei lavori pubblici.

Intervengono i deputati: Carra, che dichiara l'adesione della sua parte politica alla richiesta di cui il Presidente ha dato notizia a condizione che il dibattito si svolga presso le Commissioni riunite VIII e IX, e Busetto, che preannuncia che la richiesta formulata dalla sua parte politica sarà presentata anche al Presidente della VIII Commissione.

Il Presidente si riserva di esaminare, sentito il Ministro dei lavori pubblici, la possibilità dello svolgimento di un dibattito sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo assicura che fornirà al termine del dibattito indicazioni relative ai ritardi nelle procedure di esecuzione delle opere pubbliche e che riferirà al

Ministero dei lavori pubblici circa le richieste formulate in merito allo svolgimento di dibattiti sulla situazione esistente nel settore dell'edilizia scolastica e sul trasferimento di funzioni amministrative alle regioni e la ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici.

Disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466).

Il relatore Padula riferisce sul disegno di legge, ponendone in rilievo l'importanza per quanto riguarda in particolare l'ammontare degli stanziamenti previsti.

Si sofferma quindi sulla situazione esistente nel settore dell'edilizia penitenziaria e sulle relative carenze, e sulle implicazioni del disegno di legge in esame con il più vasto problema relativo alla riforma della procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, attualmente all'esame del Parlamento, e sottolinea la opportunità di disporre di un quadro di riferimento circa l'utilizzazione dei fondi che saranno stanziati e della tipologia degli edifici che saranno realizzati: rileva però, a tale proposito, che secondo informazioni assunte presso il Ministero di grazia e giustizia, i fondi suddetti sono destinati a far fronte alle più urgenti esigenze, al fine di eliminare le situazioni più drammatiche.

Si sofferma quindi sui nuovi criteri costruttivi che, nella prospettiva del nuovo ordinamento penitenziario, dovrebbero essere utilizzati sul settore dell'edilizia carceraria, illustra lo schema di utilizzazione dei fondi stanziati nel disegno di legge, avvertendo che, per altro, esso non può avere se non carattere orientativo, e dichiara di ritenere opportuno stabilire una quota per il finanziamento della legge n. 696 del 1956 ed introdurre norme dirette a facilitare il reperimento delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere.

Conclude segnalando la necessità di esaminare attentamente le procedure di opere previste per cui si propone il ricorso al sistema dell'appalto-concorso e sollecitando la Commissione ad approvare il disegno di legge date le sue implicazioni di carattere umano e sociale.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Carra: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (3541).

Il relatore Fioret riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, ponendo in rilievo che la sua approvazione consentirebbe, fra l'altro, l'esecuzione di opere destinate altrimenti ad essere finanziate con i fondi stanziati dal disegno di legge n. 3199-*bis*, relativo alla riforma per la casa.

Si sofferma quindi sui singoli articoli della proposta di legge e conclude proponendo che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Il deputato Todros, a nome della sua parte politica, chiede un rinvio dell'esame della proposta di legge, al fine di una più approfondita indagine sul suo contenuto.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge, ritenendo opportuno che vi sia una preliminare assunzione di decisioni da parte di tutti i gruppi politici circa la richiesta formulata dal relatore.

Al termine della seduta il deputato Carra sollecita la rispostat all'interrogazione numero 5-00079, di cui è primo firmatario.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo si riserva di far conoscere in proposito l'atteggiamento del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Silvestri.

Disegno di legge:

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Approvato dal Senato della Repubblica) (3555).

Il relatore De Leonardis sottolinea l'importanza dell'ente per l'irrigazione in Puglia e in Lucania che opera dal 1947 su un comprensorio di 3 milioni di ettari circa, realizzando studi, progetti e opere. Pur avendo ben meritato, l'Ente è vissuto fino ad oggi con contributi inadeguati, per cui il provvedimento in esame assume anche il significato di un atto

riparatore sul piano finanziario e su quello di una più razionale strutturazione dell'ente stesso. Per questo ultimo scopo, è prevista la delega al Governo perché siano emanati entro sei mesi decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare alle nuove esigenze la struttura giuridica dell'Ente e consentire un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente, così potenziato, avrà una influenza non trascurabile sullo sviluppo economico e civile della Puglia, della Lucania e dell'Irpinia. È auspicabile pertanto che il disegno di legge venga approvato rapidamente nel testo del Senato.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Cassandro rileva che l'irrigazione è il problema nodale per lo sviluppo del Mezzogiorno; tuttavia non condivide l'impostazione del disegno di legge in quanto le questioni in esso affrontate sono di competenza regionale. Dopo l'impegno del Governo di trasferire alle regioni le competenze loro spettanti dal primo gennaio prossimo, sarebbe scorretto continuare nella discussione odierna, di cui propone la sospensione. Il Presidente ricorda che a norma dell'articolo 79, secondo comma, del Regolamento della Camera, eccezioni pregiudiziali o sospensive non possono in sede referente essere poste in votazione; di esse si farà però menzione nella relazione della Commissione all'Assemblea.

Il deputato Giannini rileva che il provvedimento in esame invita ad una profonda riflessione su tutta l'attività svolta dall'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, alla ricerca delle responsabilità e delle cause della mancata realizzazione di un piano irriguo generale, e dei ritardi con cui sono state fatte molte opere di parziale irrigazione. Il Governo dovrebbe programmare per i prossimi cinque anni gli investimenti necessari per un piano generale irriguo. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che vada soppeso l'articolo 4 in cui è prevista una delega al Governo, in quanto la materia di cui si tratta rientra nella competenza regionale. L'Ente irrigazione, che ha carattere interregionale, deve essere sottoposto al controllo e alle direttive delle regioni in cui opera; si potrebbe eventualmente giungere alla creazione di un organismo interregionale per sovrintendere all'Ente stesso. Su questo e su altri punti si riserva di presentare emendamenti in Assemblea. Chiede infine che il Governo si impegni a completare il finanziamento di quei piani di irrigazione presentati dall'Ente alle Comunità europee e che solo in parte sono stati finanziati dal FEOGA.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore De Leonardis ritiene che i dubbi sollevati dal deputato Giannini possano trovare un correttivo nella programmazione economica. Ritiene poi inopportuna la creazione di un organismo interregionale per sovrintendere alla attività dell'Ente per l'irrigazione, in quanto un tale organismo rischierebbe di ritardare ogni attività. Dato che l'Ente opera in tre regioni e non in una soltanto, il controllo del Ministero dell'agricoltura non dovrebbe sollevare gravi perplessità.

Il Sottosegretario Silvestri, sottolineata la importanza dell'irrigazione quale strumento per aprire le regioni meridionali ad una economia più moderna, ritiene inopportuno togliere ogni potere di controllo al Ministero dell'agricoltura sull'Ente per l'irrigazione. Circa il problema del completamento degli stanziamenti, sollevato dal deputato Giannini, ricorda che il Governo italiano ha già assegnato, sulla base di due voci di spesa del cosiddetto « decretone » 102 miliardi per il settore dell'irrigazione. Rileva quindi che il Mezzogiorno, con l'irrigazione, dovrà pensare a quelle riconversioni culturali che si rendono indispensabili per il sorgere di nuove esigenze anche in sede comunitaria. Su questo punto, il Governo italiano si sta battendo perché gli accordi agricoli di Bruxelles della primavera scorsa siano concretamente realizzati al più presto.

La Commissione approva quindi i sei articoli del disegno di legge senza modificazioni nel testo pervenuto dal Senato, e dà mandato al relatore De Leonardis di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton Maria Pia.

Proposta di legge:

Tagliaferri ed altri: *Concessione ai donatori di sangue volontari della medaglia al merito della sanità pubblica (2196).*

Il deputato Alboni propone alla Commissione di rinviare l'esame della proposta di

legge per consentire al proponente di poterla illustrare. Dopo che il relatore Allocca si è dichiarato favorevole alla proposta del deputato Alboni la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Cassandro e De Lorenzo Ferruccio: *Disciplina della produzione, impiego e vendita di prodotti a base di amfetamina (2789).*

Il relatore Bartole riferisce ampiamente sulla proposta di legge sottolineando l'opportunità di una disciplina della materia relativa ai prodotti amfetaminici e, più in generale, dei prodotti tossici per l'organismo umano, proponendo, quindi, alla Commissione, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in competenza legislativa.

Dopo che i deputati Monasterio e De Maria ed il sottosegretario Maria Pia Dal Canton, a nome del Governo, si sono dichiarati favorevoli alla proposta del relatore, la Commissione all'unanimità delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Maria Pia Dal Canton.

Disegno di legge:

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3529).

Il relatore Andreoni illustra analiticamente il disegno di legge sottolineando come taluni suoi articoli meritino un ulteriore approfondimento al fine di eliminarne le perplessità cui danno luogo. A tal fine propone alla Commissione, che l'accetta, di rinviare il seguito della discussione del provvedimento, alla prossima seduta.

Il Presidente Graziosi, infine, comunica l'ordine del giorno delle prossime sedute.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971, ORE 16,50. —
Presidenza del Presidente OLIVA. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin, ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Gatti Caporaso Elena, ed alla Presidenza del Consiglio, Fossa.

Il Presidente Oliva informa la Commissione di aver comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento il programma della prevista indagine conoscitiva con le regioni. Annuncia altresì che sostituirà provvisoriamente come relatore sui decreti di trasferimento e di riordino in materia di turismo il deputato Amodio, indisponibile per gravi motivi familiari.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE ».

Il deputato Fracanzani svolge un'ampia relazione sullo schema di decreto in titolo.

Egli premette innanzitutto alcune argomentazioni di carattere generale, affermando la necessità di prevedere un trasferimento pieno ed integrale alle regioni di tutte le funzioni amministrative esercitate dallo Stato nel settore, a differenza di quanto previsto nello schema in esame, ove il trasferimento è invece disposto per le sole funzioni che fanno capo al Ministero del lavoro ed a quello della pubblica istruzione per quanto riguarda i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. Circa gli istituti professionali propone di rinviare la definitiva soluzione del problema in sede di riforma della scuola secondaria, stabilendo, peraltro, fin d'ora, un potere di programmazione delle regioni ed una loro partecipazione alla gestione di quegli organismi con i poteri di nomina dei consigli di amministrazione. Egli ritiene inoltre giustificato il mantenimento, nell'attuale situazione normativa, del fondo per l'addestramento professionale, la cui abolizione non rientra nelle previsioni della legge finanziaria regionale, che prevede solo la soppressione o la riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

Il deputato Fracanzani passa quindi ad esporre una serie di osservazioni e proposte sui singoli articoli dello schema, dichiarando innanzitutto che nell'articolo 1 occorre rinun-

ziare a specificare le funzioni amministrative trasferite alle regioni, poiché ogni elencazione apparirebbe tassativa e, comunque, limitata dovendo esse trasferirsi integralmente, salvo talune funzioni che richiamerà successivamente. In linea generale, pertanto, allo Stato deve essere riservato solo l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché — di concerto con le regioni — quella di programmazione delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario. Circa i cantieri scuola e di rimboschimento, poi, il carattere polivalente delle loro funzioni renderebbe fondata una ripartizione delle quote di stanziamento tra Stato e regioni, mentre vanno senz'altro trasferite — considerando la materia dell'istruzione professionale come un fattore organico e permanente, e, quindi, non solo riferibile ai giovani — le funzioni relative, ad esempio, ai corsi per invalidi del lavoro e invalidi civili. Deve poi essere previsto (articolo 2) il trasferimento di tutte le competenze affidate in materia ai vari enti aventi personalità giuridica pubblica, le cui strutture organizzative possono essere utilizzate dallo Stato per le funzioni rimaste nella sua competenza.

L'oratore si diffonde quindi sui problemi dello scioglimento (richiesto dalle regioni) dei consorzi per l'istruzione tecnica, su quelli del controllo sugli enti ed istituti privati del settore (che dovranno sottoporsi alle varie legislazioni regionali), sul rapporto di apprendistato, la cui disciplina deve restare allo Stato (demandando alle regioni la competenza dei corsi complementari) così come quella delle qualifiche professionali ai fini del collocamento, nonché sul problema del coordinamento e presentazione al fondo sociale europeo delle richieste di contributo. Svolge altresì rilievi sulla funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato, sul contingente di personale statale da trasferire alle regioni (la cui mancata indicazione, rappresenta una violazione della legge finanziaria, anche se va previsto che il personale docente incluso nei ruoli della pubblica istruzione non debba essere trasferito alle regioni), sulla ripartizione percentuale fra Stato e regione del fondo per l'addestramento professionale, che dovrà modificarsi a seconda della soluzione cui si perverrà per quanto concerne i cantieri scuola e di rimboschimento, mentre occorrerà altresì rivedere i parametri in base ai quali dovranno ripartirsi fra le regioni le suddette disponibilità.

Il deputato Fracanzani conclude dichiarando di aver tradotto le proprie osservazioni in un articolato, che non presenta tuttavia

come alternativa allo schema in esame, ma come avvio alla formulazione del parere.

Si apre quindi un ampio dibattito.

Il ministro Donat-Cattin fornisce informazioni sul nuovo regolamento del fondo sociale europeo, in corso di avanzata predisposizione in sede comunitaria, con particolare riguardo ai tipi di intervento ammessi a contributo, sottolineando l'esigenza di tener conto di tale elemento all'atto di procedere ad una riforma strutturale come quella in discussione. Aggiunge quindi di essere disponibile per una risposta immediata su taluni dei problemi sollevati dal relatore, ritenendo invece opportuno un breve termine per una valutazione globale della relazione e dello schema alla luce delle conclusioni che si profilano in sede comunitaria.

Egli sottolinea inoltre che la funzione di coordinamento dello Stato in materia non può svolgersi sul piano astratto ma deve tendere a garantire — ai fini di una politica dell'impiego — un raccordo effettivo tra collocamento ed addestramento, così come tra collocamento e qualifiche, in ordine alle quali occorre assicurarne il riconoscimento non solo sul piano nazionale ma europeo.

Il sottosegretario Elena Gatti Caporaso dichiara, dal canto suo, che le proposte del relatore coincidono con il punto di vista che il dicastero dell'istruzione sostiene in ordine agli istituti professionali nel quadro della più ampia riforma della scuola secondaria, mentre il sottosegretario Fossa rileva la complessità dei problemi affrontati dalla relazione, sottolineando in particolare la concordanza tra la posizione del ministro per l'attuazione delle regioni ed i criteri contenuti nell'ordine del giorno del Senato.

Il presidente Oliva propone a questo punto ai componenti della Commissione di presentare sulla relazione delle osservazioni scritte entro i prossimi giorni, entro i quali anche il rappresentante del Governo potrebbe far pervenire le proprie più aggiornate valutazioni alla Commissione.

Il deputato Lattanzi rileva l'impossibilità di approfondire il dibattito prima di conoscere le decisioni che matureranno in sede comunitaria e le osservazioni del ministro. Dichiarando inoltre, in tema di scioglimento degli enti, che esso potrebbe disporsi con lo stesso decreto delegato.

Il senatore Antonino Maccarrone, dopo aver premesso che la relazione può costituire — a suo avviso — la traccia per lo schema di parere della Commissione, afferma che i problemi derivanti dai rapporti comu-

nitari non creano la necessità di configurare una riserva di competenza dello Stato, ma solo quella di garantire l'esercizio delle competenze regionali in quel più ampio contesto. Egli critica inoltre le riserve di funzioni amministrative in ordine agli istituti professionali, che contrastano con il rispetto del dettato costituzionale.

Il senatore Segnana rileva invece che le competenze trasferite alle regioni a statuto ordinario superano quelle delle regioni a statuto speciale, che occorre quindi adeguare, e si sofferma sui problemi della distinzione tra istruzione professionale ed addestramento professionale, nonché su quelli dei cantieri scuola e dell'apprendistato.

Il deputato Damico sottolinea il contributo positivo che può apportare il Parlamento al fine di determinare l'orientamento collegiale del Governo e dichiara che la materia in questione va integralmente trasferita per avviare, superando l'attuale, disorganico assetto, un coerente discorso di sviluppo a livello regionale.

Il senatore Cuccu si sofferma sui problemi della distinzione (storicamente superata) tra istruzione da un lato e addestramento e formazione dall'altro.

Il deputato Busetto afferma l'opportunità di un confronto con le posizioni maturate in seno al Governo in seguito alle osservazioni delle regioni ed alla relazione svolta in Commissione, sollecitando il prosieguo del dibattito non appena acquisite le ulteriori valutazioni preannunziate dal ministro del lavoro. Questo punto di vista è condiviso dal deputato Biondi.

Il presidente Oliva osserva a sua volta che i contributi dei rappresentanti del Governo si riferiscono ai settori di rispettiva competenza mentre la Commissione deve esprimere un parere che il Governo dovrà poi valutare nella sua collegialità, senza che sia previsto un momento in cui procedere ad un confronto, che possa assumere carattere definitivo. Egli aggiunge per altro che la possibilità di realizzare concretamente ulteriori scambi di valutazioni con rappresentanti dei singoli dicasteri dipende dall'esaurimento della fase delle relazioni sugli schemi e delle consultazioni delle regioni, tenendo sempre presente l'obiettivo dei termini politici a tutti noti, di fronte ai quali la Commissione si trova ormai a dover assumere la propria parte di responsabilità.

Il deputato Caruso, dopo aver dichiarato di apprezzare la relazione nel suo complesso, si sofferma in particolare sul problema del-

l'ampiezza dei poteri legislativi di cui le regioni di troverebbero a disporre ove il trasferimento delle corrispondenti funzioni amministrative avvenisse in maniera incompleta, in conseguenza delle riserve di competenza operate dallo Stato.

Il senatore Del Nero afferma di condividere le argomentazioni del ministro del lavoro in ordine alla necessità che i poteri di coordinamento dello Stato siano effettivi, aggiungendo inoltre di non ritenere opportuno che la regione rinunci ad utilizzare organismi già specializzati del settore, mentre il senatore De Zan si sofferma sul rapporto tra il momento scolastico e quello professionale.

Il presidente Oliva svolge alcune puntualizzazioni in tema di programmazione, di consorzi per l'istruzione tecnica (che, osser-

va, essendo consorzi obbligatori non sembra possano sciogliersi con il decreto delegato), di attività di studio e di ricerca e di personale.

Replica quindi il deputato Fracanzani, riprendendo taluni temi di fondo della sua esposizione (in ordine alla quale sottolinea come non rientri nella sfera del decreto delegato - essendo tema da legge quadro o da legge di riforma della scuola media superiore - quello dei rapporti tra istruzione professionale e istruzione in generale) e ricordando i punti sui quali ha configurato una pluralità di possibili soluzioni sulle quali la Commissione è chiamata a decidere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta del 9 novembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 7 ottobre, ore 11.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);
— Relatore: La Loggia.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BUSERTO ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (229);
— Relatore: De Poli.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

NAPOLI ed altri; MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (231-2199-B)
— Relatore: Boldrin;

ORLANDI e PALMIOTTI: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b), c) della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della VII Commissione*);

DI PRIMIO: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035) — Relatore: Boldrin.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*);

AMODIO: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali,

appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

BIASINI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

AMODIO: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera

previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MONTI ed altri: Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi (1387);

BERNARDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1450);

ANDREOTTI: Abrogazione dell'articolo 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2577);

Senatori ZACCARI, MAZZOLI e GIRAUDO; Senatori TORELLI ed altri; Senatori ARNONE e FERRI: Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche (*Testo unificato, approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3571);

Relatore: Abbiati.

Esame della proposta di legge:

REVELLI e BOFFARDI INES: Modificazione dell'articolo 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3388) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Felici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3601) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Sedati.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI
DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

(Sullo stato di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento del Ministero degli affari esteri).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale

di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 7 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (1922) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione della industria tessile (285) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (869) — (*Parere della V, VI e XIII Commissione*).

— Relatore: de' Cocci.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 7 ottobre, ore 10,30.

1. — Esame di una richiesta del deputato Galluzzi e di altra dei senatori Antonicelli, Naldini ed altri su recenti decisioni della Radiotelevisione italiana.

2. — Esame dei programmi delle trasmissioni radiotelevisive.

3. — Seguito dell'esame dei problemi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi.

4. — Seguito dell'esame delle questioni concernenti i compiti ed i poteri della Commissione di vigilanza.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 7 ottobre, ore 16,30.

I. — Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « istruzione artigiana e professionale » — *Estensore del parere*: deputato Fracanzani.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « circoscrizioni comunali e polizia locale urbana e rurale » — *Estensore del parere*: deputato Di Primio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 7 ottobre, ore 10.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Venerdì 8 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BUSETTO ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (229);

— Relatore: De Poli.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Comitato per l'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e pena.

Venerdì 8 ottobre, ore 9,30.

(Audizione di funzionari della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Venerdì 8 ottobre, ore 9.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

COMMISSIONE D'INDAGINE
nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Vassalli a norma dell'articolo 58
del Regolamento.

Martedì 12 ottobre, ore 17.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 13 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

CALVETTI ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703) — (*Parere della I Commissione*),

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (3461) — (*Parere della I, della II, della VI e della VIII Commissione*);

— Relatore: Achilli.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466) — Relatore: Padula — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120);

TANTALO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardanti provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico artistica (753);

CATALDO e **SCUTARI:** Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico artistica (*Urgenza*) (1241);

— Relatore: Calvetti — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CARRA: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (3541) — Relatore: Fioret — (*Parere della V Commissione*);

DI LISA ed altri: Norme per la definizione degli standards edilizi (1613) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

I Commissione permanente (Affari costituzionali):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (*già approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato*) (1993-R);

— Relatore: Bressani.

IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B);

— Relatori: Guarra; Busetto e Todros, *di minoranza*.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1,30
di giovedì 7 ottobre 1971.*